

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	147
ALLEGATO 1 (Emendamento del relatore 16.0.200 – Nuova formulazione)	151
ALLEGATO 2 (Emendamenti e subemendamenti approvati dalla Commissione)	155
ERRATA CORRIGE	149

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica anzitutto che, nella seduta dello scorso 6 ottobre, in occasione dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Della Vedova 31.0.1, concernente la disciplina della legge annuale per il mercato e la concorrenza, sono stati erroneamente posti in votazione i commi 5 e 6, che, fissando il primo il termine per l'approvazione della legge annuale da parte del Parlamento al 30 settembre, e imponendo il secondo l'adozione delle necessarie modifiche dei regolamenti parlamentari, violano palesemente gli *interna corporis*

delle Camere, in contrasto con il dettato costituzionale. Tali commi, quindi, devono intendersi espunti dal testo dell'articolo aggiuntivo approvato.

La Commissione concorda.

Andrea GIBELLI, *presidente*, passando alla valutazione di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 16.0.200 del relatore, presentato nella seduta di ieri, informa che sono stati sollevati dagli uffici una serie di profili problematici in relazione alla carenza di copertura finanziaria. Infatti l'articolo, pur prevedendo una generica clausola di invarianza degli oneri, reca norme, quali l'inquadramento di un contingente di personale di cui una parte soltanto proveniente dalla pubblica amministrazione, che mettono in dubbio la possibilità di dare attuazione all'articolo nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria pur previsto. Inoltre, è stato evidenziato che occorrerebbero indicazioni di maggiore dettaglio in ordine alle modalità di finanziamento dell'Agenzia stessa, sia in fase di prima attività che a regime.

Alla luce di tali problematiche, la Presidenza ritiene di sospendere la valuta-

zione di ammissibilità e richiedere contemporaneamente al Governo di provvedere a fornire i necessari elementi utili per una definitiva valutazione entro la fine della seduta in corso.

Per quanto concerne quindi il prosieguo dei lavori, comunica che la Commissione procederà nella seduta odierna alle votazioni dei subemendamenti ed emendamenti 5.0.101 del Governo, 13.0.101 del Governo nonché degli articoli aggiuntivi 22.0.100 del Governo e 70.0.200 del relatore, ai quali non sono riferiti subemendamenti.

Dà quindi la parola al relatore e al Governo per i pareri sui subemendamenti e sull'articolo aggiuntivo 5.0.101.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 5.0.101 ed invita al ritiro del subemendamento Formisano 5.0.101.1.

Il sottosegretario Adolfo URSO esprime parere conforme a quello del relatore sul subemendamento Formisano 5.0.101.1, proponendo peraltro di procedere ad una bocciatura tecnica anche in vista dell'esame presso l'Assemblea.

Andrea LULLI (PD), intervenendo sull'emendamento del Governo 5.0.101, preannuncia il voto contrario del suo gruppo in quanto la proposta non appare convincente per quanto attiene la questione dei consorzi agrari.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Formisano 5.0.101.1 e approva l'emendamento del Governo 5.0.101.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che si passa all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo 13.0.101, e ricorda che il Governo ha ritirato il comma 3 dell'articolo aggiuntivo; risultano quindi preclusi i subemendamenti 0.13.1.101.3 Polledri, 0.13.0.101.4 Lulli, 0.13.0.101.5 Formisano e 0.13.0.101.6 Iannaccone.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro dei subemendamenti Lulli 0.13.0.101.1 e Scilipoti 0.13.0.101.2.

Il sottosegretario Adolfo URSO esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea LULLI (PD), intervenendo sul proprio emendamento 0.13.0.101.1, ricorda che a seguito dell'approvazione di un ordine del giorno presso l'Assemblea il Governo si è impegnato ad attuare la norma, contenuta nella legge finanziaria per il 2008, per la sospensione per diciotto mesi del pagamento delle rate dei mutui a favore delle famiglie in stato di bisogno. Segnala che il relativo regolamento ministeriale risulta all'esame del Consiglio di Stato e che l'impegno di spesa per tale misura è stato quantificato in 20 milioni di euro. Sottolinea che per il suo gruppo tali somme dovrebbero essere più opportunamente destinate ad incrementare il fondo per far fronte alla crisi finanziaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge quindi il subemendamento Lulli 0.13.0.101.1.

Gabriele CIMADORO (IdV), cofirmatario del subemendamento Scilipoti 0.13.0.101.2, mantiene la proposta emendativa per la quale è stato espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo l'invito al ritiro.

La Commissione respinge il subemendamento Scilipoti 0.13.0.101.2.

Andrea LULLI (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento del Governo 13.0.101, sia a causa della bocciatura del proprio subemendamento, sia perché il Governo ha ritirato il comma 3 dell'articolo, una norma che andava nel senso della liberalizzazione di un settore in forte crisi.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea in dissenso dall'onorevole Lulli l'opportunità del ritiro operato dal Governo, che va nella direzione di mantenere un elemento di controllo, ad esempio, sull'uso e l'abuso di bevande alcoliche.

Andrea LULLI (PD) precisa, anche alla luce della sua esperienza nell'ambito delle amministrazioni locali, che la materia della somministrazione di prodotti artigianali in loco non è assolutamente da confondere, e non ha niente a che fare, con quella della somministrazione di bevande alcoliche, essendo regolate da normative diverse.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi l'emendamento del Governo 13.0.101.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue il proprio lavoro con l'esame dell'emendamento del Governo 22.0.100, al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 22.0.100 e annuncia il ritiro del proprio emendamento 70.0.200.

Il sottosegretario Adolfo URSO esprime soddisfazione per il parere favorevole testé espresso dal relatore.

Andrea LULLI (PD), intervenendo sull'emendamento del Governo 22.0.100, ritiene che si tratti di una proposta sconcertante sul piano della copertura, in quanto priva il Mezzogiorno di fondi destinati a finanziare interventi per lo sviluppo e l'innovazione.

Gabriele CIMADORO (IdV) fa presente che i finanziamenti agevolati alle imprese ai sensi della legge n. 488 del 1992 non hanno notoriamente sortito gli effetti di rilancio sperati.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sull'emendamento del Governo 22.0.100.

La Commissione approva quindi l'emendamento del Governo 22.0.100.

Andrea LULLI (PD) esprime perplessità per il ritiro dell'emendamento del relatore 70.0.200 volto a reintrodurre nel provvedimento la norma di copertura precedentemente soppressa.

Andrea GIBELLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire al rappresentante del Governo di mettere a punto le integrazioni richieste ai fini della valutazione dell'emendamento del relatore 16.0.200.

La seduta, sospesa alle 14.35 riprende alle 14.45.

Andrea GIBELLI, *presidente*, informa i colleghi che sono pervenuti gli elementi integrativi del Governo, che ritiene, con il conforto anche del parere degli uffici, possano rispondere alle richieste di integrazione sollevate. Chiede pertanto al relatore se accetta la riformulazione del suo emendamento 16.0.200 proposta dal Governo, che si concretizza nella soppressione di una serie di commi dell'articolo, oltre che ad altre piccole integrazioni.

Enzo RAISI, *relatore*, ritiene accettabile la riformulazione proposta dal Governo.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo del relatore nel testo riformulato, che i colleghi possono trovare in distribuzione, (*vedi allegato 1*) è fissato alle ore 18,00 di questa sera, onde poterne consentire la votazione nella seduta di domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 70 del 7 ottobre 2008, a pagina 53, prima colonna, decima riga, la parola « Ciman » è soppressa.

A pagina 53, seconda colonna, diciannovesima riga, sostituire la parola « ter » con la seguente « quater ».

A pagina 53, seconda colonna, ventiquattresima riga, sostituire la parola « quater » con la seguente « quinquies ».

A pagina 54, prima colonna, quinta riga, la parola « Ciman » è soppressa.

A pagina 54, prima colonna, diciassettesima riga, la parola « Ciman » è soppressa.

A pagina 54, prima colonna, ventitreesima riga, sostituire il numero « 1 » con il numero « 1-bis ».

A pagina 55, prima colonna, quinta riga, aggiungere dalla ventiquattresima riga, di pagina 61, colonna 1, alla trentunesima riga, colonna 2.

A pagina 62, prima colonna, sedicesima riga, sostituire la parola « misere » con la seguente « misure ».

A pagina 64, seconda colonna, quarta riga, dopo la parola « presente », aggiungere la parola « articolo ».

A pagina 64, seconda colonna, nona riga, sostituire la parola « ai » con la seguente « al ».

A pagina 65, prima colonna, seconda riga, sostituire la parola « ai » con la seguente « al ».

ALLEGATO 1

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.****EMENDAMENTO DEL RELATORE 16.0.200
(NUOVA FORMULAZIONE)**

Dopo l'articolo 16-bis è inserito il seguente:

ART. 16-ter.

(Agenzia per la sicurezza nucleare).

1. Dopo l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

« **ART. 28-bis.**

(Istituzione dell'agenzia per la sicurezza nucleare).

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

2. L'Agenzia è alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio. È composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex-APAT) e dalle risorse dell'Ente per le Nuove tecnologie,

l'Energia e l'Ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.

3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile.

4. L'Agenzia per la sicurezza nucleare garantisce la sicurezza nucleare nel rispetto delle norme e procedure vigenti, in base alle migliori tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente. Linee guida e criteri di funzionamento dell'Agenzia sono stabiliti dal Governo. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri paesi e con le organizzazioni europee ed internazionali di interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, anche concludendo accordi di collaborazione.

5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza e la salvaguardia nucleare. In particolare:

a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche statali in riferimento alle attività di cui al comma 1, sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;

b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;

c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni d'esercizio siano rispettate;

d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e di partecipare alle prove richieste;

e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili per il progetto, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenti, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;

f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità della normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

g) l'Agenzia può imporre misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di violazioni, irrogare sanzioni pecuniarie di importo compreso tra i 25 mila ed i 150 milioni di euro, sospendere e revocare le autorizzazioni;

h) l'Agenzia ha il potere di proporre ed altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie;

i) l'Agenzia svolge attività di informazione verso il pubblico, anche in collaborazione con altri organismi e istituzioni, e corsi relativi ai casi di emergenza.

6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro membri. Il Presidente del consiglio dei ministri nomina direttamente il Presidente, due componenti su designazione Ministro dello sviluppo economico e due componenti su designazione del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare. Le nomine del governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di 2/3 in prima votazione e a maggioranza assoluta dei membri delle commissioni in seconda votazione. Il Presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia.

7. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del Presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.

8. Sono organi dell'Agenzia il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti. Il Direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia a maggioranza all'unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui almeno uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti della Ragioneria Generale dello Stato, e da due componenti supplenti.

9. I compensi spettanti ai componenti gli organi dell'Agenzia sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Gli organi dell'agenzia durano in carica sette anni.

11. A pena di decadenza il Presidente, i membri dell'Agenzia ed il Direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività

professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

12. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico il Presidente, i membri dell'Agenzia ed il Direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari ad una annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro centocinquantamila e non superiore a euro cento milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

13. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.

14. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del

Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni. In ogni caso, per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Agenzia si avvale di risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Agenzia entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti mediante regolamento, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

16. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui comma 14, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto della presente legge continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, o dall'articolazione organizzativa dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo

stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.

17. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti il suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Ministri dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare. In tale ipotesi, con lo stesso decreto, sentito il Ministro dello sviluppo economico, potrà essere nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del Presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari ».

ALLEGATO 2

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.**

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Disciplina dei consorzi agrari).

1. Al fine di uniformarne la disciplina ai principi del codice civile, i consorzi agrari sono società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile. L'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa l'autorità di vigilanza può revocare l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 206, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. 0. 101. Il Governo.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

*(Iniziativa a favore dei consumatori
e dell'emittenza locale).*

1. Per l'anno 2008 le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, sono destinate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 81, comma 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Per l'anno 2008, a valere sulle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 33,8 milioni di euro.

13. 0. 101. Il Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 13.0.101.

All'articolo 13-bis, sopprimere il comma 3.

0. 13. 0. 101. 3. Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti).

1. Fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di

durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*) punto 4, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, va inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ri-

partite fra le singole Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per il 2008. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede, in via prioritaria, mediante utilizzo per pari importo delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

22. 0. 100. *(Nuova formulazione)* Il Governo.